

N° 71 del 15/12/2004

**OGGETTO:** Gestione della Tassa Smaltimento Rifiuti. Passaggio a riscossione diretta. Determinazioni. Modifiche regolamento.

L'anno duemilaquattro, addì 15 del mese di dicembre, alle ore 16, nella sala riunioni di Palazzo Matteucci, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Cesare Bartaloni - Sindaco, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:

DEI Pier Luigi	TICCIATI Brunello
BALDINI Roberto	NUTI Claudio
CINOTTI Andrea	ROSSI Pier Francesco
RIBECHINI Alberto	RICOTTI Ugo
SPELTRA Maria Antonietta	BURGALASSI Renzo
DI NATALE Daniele	CASALINI Massimiliano
SANTI Giacomo	MARIANI Giorgio
TONCELLI Laura	BIONDI Enrico
GINESI Piero	TROMBI Domenico
TOZZI Mara	BIGAZZI Catia

risultano assenti soltanto i signori: Mariani.

E' presente anche l'Assessore esterno Prof. Alessandro Togoli.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Stefano Bertocchi, si passa alla trattazione del seguente affare:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'assessore alle Finanze;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che attribuisce ai comuni una potestà regolamentare sulle proprie entrate, anche tributarie, con la sola eccezione dell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato l'art. 36 della Legge n. 388/2000 che prevede per i Comuni la possibilità di procedere alla riscossione diretta dei propri tributi, utilizzando modalità che permettano una più rapida acquisizione delle somme riscosse e dei relativi dati informativi, nonché una più ampia diffusione dei canali di pagamento;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28/08/2001 che, nel ribadire il carattere generale del succitato art. 52 del D.Lgs. 446/97, ha confermato la possibilità per i Comuni di gestire direttamente la riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti;

Richiamata altresì la Risoluzione del Ministero Economia e Finanze n. 8/PDF del 30/07/2002 che, a commento della succitata ordinanza, ribadisce la facoltà dei Comuni di avvalersi della riscossione diretta della Tassa Smaltimento Rifiuti, purché da tale scelta non derivino maggiori oneri per il contribuente;

Esaminata la relazione allegata sub "A", predisposta dal responsabile dei Servizi Finanziari e Tributarî, nella quale sono evidenziate le condizioni in base alle quali è stato fino ad oggi svolto il servizio da parte del concessionario nonché i possibili miglioramenti del servizio in termini sia di riduzione di costi sia di minori adempimenti per i contribuenti che deriverebbero da un passaggio a riscossione diretta;

Verificato che, dalla nuova formulazione dell'art. 17 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non derivano maggiori oneri per il contribuente in quanto si mantengono inalterate le condizioni di versamento della tassa, confermando l'emissione di un avviso bonario pagabile in due rate e, in caso di mancato pagamento, l'emissione di una cartella in soluzione unica;

Preso atto altresì che l'introduzione del versamento diretto presso la Tesoreria Comunale costituirà piuttosto un'indubbia agevolazione per i contribuenti che potranno usufruire di un più ampio orario di apertura dello sportello e di nuovi strumenti di pagamento, come l'addebito diretto sul proprio conto corrente delle somme dovute;

Valutata inoltre l'opportunità di modificare altri articoli del Regolamento, con particolare riferimento a quelli riguardanti le esclusioni, le esenzioni, le condizioni di svolgimento del servizio e la tassa giornaliera;

Preso atto che dal 1° gennaio 2005 il regolamento TARSU in vigore nel Comune di Volterra coinciderà con quello allegato sub "B" a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e la successiva circolare interpretativa n. 241/E del 29/12/2000 in materia di invio al Ministero delle Finanze dei regolamenti comunali in materia tributaria;

Ritenuto opportuno, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, procedere alla modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, secondo le modalità specificate nel successivo dispositivo;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli n°18, contrari n°2 (Biondi e Trombi) espressi nei modi di Legge da n° 20 Consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

1. Di accogliere e fare propria la proposta del Responsabile dei Servizi Finanziari per quanto concerne la gestione diretta dell'attività di riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani a partire dall'anno 2005;
2. Di apportare al regolamento per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani le seguenti modifiche:
  - 1.a)** All'articolo 5, comma 2, le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
    - d) la parte degli impianti sportivi riservata, esclusivamente all'attività sportiva propriamente detta, con esclusione dei locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici) sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;*
    - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di almeno una utenza (idrica o elettrica);*
    - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al solo periodo di effettiva inutilizzabilità dell'immobile.*
  - 1.b)** All'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

*5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto rispetto a quanto stabilito nel regolamento per la gestione del servizio e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita nel medesimo regolamento, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.*
  - 1.c)** L'articolo 10, è sostituito dal seguente:
    - 1. Sono esenti dalla tassa:*
      - a) Locali ed aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune;*

- b) *Locali utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali destinati ad usi differenti da quello del culto in senso stretto (locali ad uso abitativo, uffici, bagni, guardaroba);*
- c) *Locali occupati da nuclei familiari o persone singole che, non raggiungendo il minimo vitale previsto dalle leggi in vigore, vengono segnalati all'Amministrazione Comunale dai servizi sociali della Usl n. 5 con apposita dichiarazione;*
- d) *Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.*

**1.d)** L'articolo 11, è sostituito dal seguente:

1. *La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:*
  - a) *abitazioni con unico occupante: 30%*
  - b) *locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta : 30%*
  - c) *attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 67, punto 2), del D.Lgs.507/1993: 30%*
  - d) *case sparse situate in zone non rientranti nel perimetro di attivazione del servizio, come previsto dal precedente art. 7.*

Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

**1.e)** All'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. *La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.*

**1.f)** L'articolo 17, è sostituito dal seguente:

1. *A partire dall'anno 2005, in sostituzione del pagamento tramite concessionario previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93, il versamento della tassa, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, dovrà avvenire su apposito conto corrente postale intestato "Comune di Volterra - Tassa smaltimento rifiuti" oppure direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.*
2. *La riscossione della tassa, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, avverrà mediante emissione di avvisi bonari da pagarsi in due rate o in soluzione unica entro il termine stabilito per la seconda rata.*
3. *In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'avviso bonario, il Comune provvede all'emissione di formale richiesta di pagamento, in unica rata, da notificarsi al contribuente, col solo aggravio della spesa di notifica.*
4. *Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi il comune provvederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.*
5. *La riscossione coattiva del tributo potrà essere espletata tramite la procedura stabilita dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 o, in alternativa, affidata al*

*competente concessionario del servizio riscossione tributi che la effettua secondo la procedura prevista in materia dal vigente ordinamento.*

*6. Il contenzioso, è disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.*

**1.g)** L'articolo 18, è sostituito dal seguente:

*1. Il presente regolamento, nel testo modificato con la presente deliberazione, avrà applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2005.*

3. Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Centrale per la fiscalità locale per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dalla circolare Ministero delle Finanze n. 241/E del 29/12/2000